



Approfondimento n. 3 – 26 marzo 2025

## **OPERAZIONI DI PARTENARIATO NEL NUOVO ALLEGATO AL RENDICONTO – SINTESI DEI RIFERIMENTI NORMATIVI**

Fabrizio Robbiano\* - Caterina Roncati



#AreaTributi  
#AreaContabilità  
#AreaPersonale  
#AreaAziendePubbliche



\*Dottore commercialista titolare dello Studio AP-PA, revisore degli enti locali

# Operazioni di partenariato nel nuovo allegato al rendiconto – sintesi dei riferimenti normativi

## Introduzione

---

Il Decreto MEF del 10/10/2024 ha aggiornato il principio contabile n. 4/1 concernente la programmazione di bilancio, prevedendo l’inserimento di una specifica indicazione riguardante un nuovo allegato al rendiconto degli enti locali, in corso di predisposizione in questi giorni; tale indicazione, inserita alla lett. c del punto 13.1 prevede testualmente quanto segue:

*“gli enti che hanno stipulato contratti di partenariato pubblico privato danno evidenza in un apposito allegato di tali contratti con l’indicazione del Codice unico di progetto (CUP) e del Codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell’importo del contributo pubblico e dell’importo dell’investimento a carico del privato (art. 175, comma 7, ultimo capoverso del decreto legislativo n. 36 del 2023).”*

Come rilevato dalla commissione Arconet nella riunione del 19 giugno 2024, l’introduzione dell’allegato dedicato al riepilogo dei contratti di partenariato si è resa necessaria per rendere coerenti i documenti di bilancio degli enti locali con le disposizioni del nuovo codice degli appalti; il c. 7 dell’art. 175 del D. Lgs. 36/2023 prevede infatti che *“Gli enti concedenti sono tenuti altresì a dare evidenza dei contratti di partenariato pubblico privato stipulati mediante apposito allegato al bilancio d’esercizio con l’indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell’importo del contributo pubblico e dell’importo dell’investimento a carico del privato”*.

Rilevato che la diffusione delle operazioni di partenariato ha seguito un andamento crescente negli anni e che la loro formalizzazione è avvenuta in contesti normativi (e giurisprudenziali) differenti (e secondo schemi contrattuali molto diversificati), nei paragrafi che seguono si riportano, per ogni singolo obbligo informativo, i riferimenti alle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 accompagnati da nostre indicazioni operative al fine di supportare i referenti amministrativi degli enti che hanno in essere tali fattispecie di operazioni, nella raccolta e nella rappresentazione delle informazioni rilevanti per il nuovo allegato di bilancio. In proposito si precisa che il legislatore non ha previsto uno specifico formato per cui la sua predisposizione è a schema libero.

Di seguito si riepilogano i contenuti della scheda, articolati secondo le informazioni da inserire nel nuovo allegato al rendiconto:

1. Contratti di partenariato (nozione)	2. Codice unico di progetto (CUP)	3. Codice identificativo di gara (CIG)	4. Valore complessivo del contratto	5. Durata	6. Importo del contributo pubblico	7. Importo dell’investimento a carico del privato
<a href="#">Vai al paragrafo</a>	<a href="#">Vai al paragrafo</a>	<a href="#">Vai al paragrafo</a>	<a href="#">Vai al paragrafo</a>	<a href="#">Vai al paragrafo</a>	<a href="#">Vai al paragrafo</a>	<a href="#">Vai al paragrafo</a>

## 1. Contratti di partenariato

Il nuovo codice degli appalti definisce le operazioni di partenariato all'art. 174 del D. Lgs. 36/2023, prevedendo la seguente nozione:

### Articolo 174. Nozione

1. Il partenariato pubblico-privato è un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:

- a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
- b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
- c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;
- d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.

....

3. Il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende le figure della concessione, anche nelle forme della finanza di progetto, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. L'affidamento e l'esecuzione dei relativi contratti sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV della Parte II. Le modalità di allocazione del rischio operativo, la durata del contratto di partenariato pubblico-privato, le modalità di determinazione della soglia e i metodi di calcolo del valore stimato sono disciplinate dagli articoli 177, 178 e 179.

Come emerge da quanto riportato sopra, il D. Lgs. 36/2023 ha previsto una definizione piuttosto ampia delle operazioni di partenariato: il c. 1 disciplina infatti i requisiti essenziali delle operazioni rientranti in tale fattispecie; rispetto all'inquadramento previsto dal legislatore, si ritiene che tutti gli interventi posti in essere a partire dall'emanazione del nuovo codice (2023) siano facilmente individuabili e classificabili nel nuovo allegato al rendiconto, introdotto proprio dal D. Lgs. 36/2023. Relativamente alle operazioni condotte precedentemente al nuovo Codice dei contratti, il c. 3 dell'art. 174 presenta un elenco piuttosto esaustivo attraverso cui individuarle, richiamando le principali tipologie di partenariato consolidate nel tempo, ovvero:

- Finanza di progetto (*project financing*)
- Locazione finanziaria (*leasing in tutte le forme declinate dalla prassi, a condizione che i rischi operativi – in genere rischi di costruzione e di disponibilità – siano stati trasferiti in capo al partner privato*)
- Contatto di disponibilità

La definizione di operazione di partenariato presenta, come elemento fondante, l'istituto della concessione: in tal senso, al fine di individuare tutte le operazioni di partenariato da censire nell'allegato al rendiconto, è raccomandabile effettuare una ricognizione di tutti gli interventi di concessione posti in essere dall'ente in passato che abbiano riguardato la realizzazione di

investimenti e/o la gestione di servizi a carico del privato, al fine di verificare se siano soddisfatti gli elementi caratterizzanti il partenariato indicati dal c. 1 dell'art. 174; in caso positivo, anche tali operazioni (oltre a quelle specificamente indicate dal c. 3 dell'art. 174) dovranno essere censite, a prescindere dalla denominazione assunta dall'intervento.

A conferma che l'istituto della concessione rappresenta l'elemento fondante del partenariato contrattuale, si evidenzia come il c. 4 dell'art. 174 estenda le definizioni di rischio, di durata e di valore delle concessioni previste dai successivi artt. 177, 178 e 179, a tutte le operazioni di partenariato.

Si segnala infine come non rientrino nell'oggetto di censimento, i.c.d. partenariati istituzionali che, a differenza dei partenariati contrattuali, prevedono la costituzione di un nuovo soggetto giuridico partecipato congiuntamente da enti pubblici e soggetti privati (es. le società miste di cui all'art. 17 del D. Lgs. 175/2016).

## 2. Codice unico di progetto (CUP)

---

Tale informazione attiene all'indicazione del Codice Unico di Progetto, introdotto dall'art. 11 della L. 3/2003: *“1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.”*

In considerazione del periodo di introduzione del CUP (2003), si ritiene che, ad esclusione di alcune operazioni (fortemente sperimentali per l'epoca) che possano essere state avviate antecedentemente alla suddetta disposizione (e che risultino ancora in corso), il dato del CUP sia agevolmente reperibile nella documentazione amministrativa e contrattuale regolante il partenariato, per il suo inserimento nel nuovo allegato al rendiconto.

## 3. Codice identificativo di gara (CIG)

---

Il Codice identificativo di gara (c.d. CIG) è stato introdotto dal c. 5 dell'art. 3 della L. 136/2010 nell'ambito delle disposizioni finalizzate a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari: *“5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della*

legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.”

Il suddetto campo informativo dovrà essere indicato per tutte le operazioni da censire nel nuovo allegato, a prescindere dalla data di avvio del partenariato in quanto le disposizioni contenute all'art. 6 del DL 187/2010 conv. con L. 217/2010 hanno esteso l'obbligo di attribuzione del CIG anche alle operazioni avviate antecedentemente (2010) all'introduzione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### 4. Valore complessivo del contratto

---

La determinazione del valore complessivo del contratto di partenariato, a prescindere dalla tipologia, deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni dell'art. 179 del D. Lgs. 36/2023, per effetto del richiamo operato dal c. 3 dell'art. 174 precedentemente riportato:

##### *Articolo 179. Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni*

1. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

2. Il valore è stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.

3. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione. Gli enti concedenti tengono conto, se del caso, anche dei seguenti elementi:

a) il valore di eventuali clausole di opzione;

b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'ente concedente;

c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall'ente concedente o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;

d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;

e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;

f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dagli enti concedenti, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;

g) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti.

4. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice. Una concessione non può essere frazionata allo scopo di evitare che rientri nell'ambito di applicazione del codice, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

*5. Quando un'opera o un servizio proposti possono dar luogo all'aggiudicazione di una concessione per lotti distinti è computato il valore complessivo stimato dei lotti.*

*6. Quando il valore complessivo dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 la presente Parte si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.”*

Sebbene i criteri delineati dall'art. 179 del D. Lgs. 36/2023 facciano riferimento alla stima del valore del contratto in sede di procedura di affidamento, riteniamo che i medesimi criteri debbano essere applicati anche alle operazioni aggiudicate; anziché prendere a riferimento gli importi indicati nella gara, occorrerà prendere a riferimento i valori contrattualizzati a seguito dell'aggiudicazione dell'intervento. Per la maggior parte delle operazioni di partenariato, l'importo complessivo del contratto sarà comunque rappresentato da una stima in quanto il fatturato del concessionario (parametro previsto dal c. 1 dell'art. 179 sopra riportato), sia esso rappresentato da corrispettivi a carico dell'utenza per la fruizione dell'opera e/o dei servizi oggetto di partenariato, ovvero da canoni a carico dell'Amministrazione concedente, è condizionato dall'evoluzione della domanda oppure da parametri di indicizzazione che possono variare nel corso dell'intero periodo di vigenza dell'operazione. Risulta pertanto essenziale, per la determinazione del valore complessivo della stessa, se non specificamente indicato nel contratto, prendere a riferimento il Piano Economico Finanziario presentato dall'aggiudicatario ovvero, per le operazioni più datate, in cui tale documento poteva non essere ricompreso nella documentazione di gara, tenere conto del progetto di fattibilità dell'operazione sulla base del quale l'Amministrazione affidante ha inteso procedere con l'operazione. Nella determinazione del valore complessivo del partenariato, oltre al fatturato diretto del concessionario, è necessario tenere conto di tutte le eventuali "utilità economiche" previste dal c. 3 dell'art. 179 sopra riportato, ovvero opzioni di riscatto dell'opera, tariffe, multe, contribuzioni di parte corrente e di parte capitale a carico dell'ente concedente, sovvenzioni di terzi, proventi da dismissioni di beni ricompresi nell'operazione, altri oneri a carico dell'ente concedente. Anche per la valorizzazione di tali voci, oltre alla verifica delle disposizioni contrattuali, è utile fare riferimento al Piano Economico Finanziario oppure allo studio di fattibilità.

## 5. Durata

---

Tenuto conto dell'espresso richiamo contenuto al c. 3 dell'art. 174 precedentemente riportato, la durata delle operazioni di partenariato è disciplinata, come per le concessioni in generale, dalle indicazioni dell'art. 178 del D. Lgs. 36/2023:

*Articolo 178. Durata della concessione*

*1. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall'ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.*

*2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per*

*rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale.*

*3. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.*

*4. La durata massima della concessione deve essere indicata nei documenti di gara, a meno che essa non sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contratto.*

*5. La durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1. I contratti aggiudicati senza gara di cui all'articolo 186, comma 2, non sono in nessun caso prorogabili. Al termine della concessione, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di selezione del concessionario, la gestione delle tratte autostradali è affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, in relazione alla specificità della tratta autostradale, per garantire adeguati standard di sicurezza e viabilità, valuta il modello più idoneo della gestione transitoria anche in relazione alle condizioni economiche.*

Il parametro della durata dell'operazione di partenariato da indicare nell'allegato al rendiconto è di norma espresso nel relativo contratto che disciplina le prestazioni tra le parti; come riscontrabile dalle disposizioni sopra riportate, il legislatore non prevede durate minime o massime, ma l'arco temporale del rapporto è funzionale a garantire il rientro dagli investimenti posti a carico del concessionario. Poiché l'operazione di partenariato può ricomprendere una pluralità di prestazioni a carico dei partners privati (esecuzione lavori, provvista finanziaria, gestione dell'opera, erogazione dei servizi), nell'ambito del contratto possono essere previste decorrenze diverse per singola fattispecie di attività. La durata dell'operazione di partenariato da segnalare deve tuttavia considerare l'insieme delle prestazioni contrattualizzate, dalla stipula del contratto fino al completamento di tutte le attività in esso disciplinate. Nel caso di estensioni temporali intercorse nel corso del rapporto, occorrerà indicare la durata aggiornata del partenariato.

## 6. Importo del contributo pubblico

---

I riferimenti per l'individuazione e la quantificazione dell'importo dell'(eventuale) contributo pubblico alla realizzazione di operazioni di partenariato pubblico privato sono contenuti al c. 6 dell'art. 177 del D. Lgs. 36/2023:

*Articolo 177. Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo*

*(...)*

*6. Se l'operazione economica non può da sola conseguire l'equilibrio economico-finanziario, è ammesso un intervento pubblico di sostegno. L'intervento pubblico può consistere in un contributo finanziario, nella prestazione di garanzie o nella cessione in proprietà di beni immobili o di altri diritti. Non si applicano le disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli appalti, se l'ente concedente attraverso clausole contrattuali o altri atti di regolazione settoriale sollevi l'operatore economico da qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l'operatore economico deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto. La previsione di un*



*indennizzo in caso di cessazione anticipata della concessione per motivi imputabili all'ente concedente, oppure per cause di forza maggiore, non esclude che il contratto si configuri come concessione.*

In considerazione della complessità e dell'articolazione degli interventi posti a carico del privato nell'ambito di un'operazione di partenariato, il legislatore ammette la possibilità di riconoscere, da parte dell'ente concedente, un sostegno economico per garantire la fattibilità dell'intervento. Tale sostegno economico, a sua volta, può assumere molteplici forme: dal contributo finanziario vero e proprio, alla prestazione di garanzie a favore del concessionario, alla cessione di beni immobili o di altri diritti. La quantificazione del sostegno economico a carico del concedente non deve tuttavia essere configurata come una sorta di garanzia che escluda qualsivoglia potenziale perdita in capo al partner privato in quanto tale ultima eventualità farebbe venire meno il presupposto essenziale del partenariato, ovvero il trasferimento di rischio in capo al concessionario.

Tenuto conto dell'eterogeneità delle operazioni di partenariato e delle diverse accezioni che può assumere il termine di "contributo pubblico", si ritiene opportuno che la quantificazione dell'importo da indicare nell'allegato al rendiconto sia preceduta da una specificazione circa i criteri di determinazione impiegati, eventualmente prevedendo la valorizzazione di più campi dati. In alcune fattispecie di partenariati, quali ad esempio le locazioni finanziarie (e più in generale le c.d. opere fredde, ovvero gli interventi che non sono ripagati direttamente dall'utenza), il corrispettivo economico dell'operazione, pur nel rispetto del trasferimento di rischi in capo al privato, può infatti essere sostenuto dall'Amministrazione concedente. Anche l'insieme di tali somme può essere considerato, in senso generale, quale contributo pubblico, sebbene configurato come corrispettivo. Tale componente si distingue dalla fattispecie regolata dal c. 6 dell'art. 177 sopra riportato, che invece presenta una finalità di sostegno all'equilibrio economico complessivo dell'operazione ed il cui ammontare è pre-determinato nell'ambito degli accordi contrattuali.

In assenza di indicazioni puntuali circa le modalità di quantificazione degli importi da indicare nell'allegato al rendiconto per tale campo, si ritiene ragionevole prevedere la valorizzazione di entrambe le tipologie di contributo, quella avente natura di corrispettivo e quella (eventuale) con finalità di sostegno. Per l'individuazione di tali valori sarà essenziale verificare le disposizioni contrattuali e gli importi indicati nel PEF e nel progetto di fattibilità. Nel caso di riconoscimento di particolari diritti reali a favore del partner privato (che rientrerebbero nella fattispecie di sostegno), la relativa quantificazione, se non espressamente indicata nella documentazione amministrativa, potrebbe richiedere il ricorso a procedure di stima.

## **7. Importo dell'investimento a carico del privato**

---

L'investimento a carico del privato nell'ambito di un contratto di partenariato può assumere configurazioni diversificate a seconda della tipologia di intervento e delle attività affidate al privato; un riferimento normativo utile per individuare e quantificare gli eventuali investimenti è rappresentato dai c. 1 - 5 dell'art. 177 del D. Lgs. 36/2023:



#### Articolo 177. Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo

1. L'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi. Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.

2. Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere preso in considerazione il valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

3. Il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, è quello che deriva da fattori esterni, non soggetti al controllo delle parti. Non rilevano i rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a causa di forza maggiore.

4. I contratti remunerati dall'ente concedente senza alcun corrispettivo in denaro a titolo di prezzo si configurano come concessioni se il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore dipende esclusivamente dalla domanda del servizio o del bene, oppure dalla loro fornitura. Nelle operazioni economiche comprendenti un rischio soltanto sul lato dell'offerta il contratto prevede che il corrispettivo venga erogato solo a fronte della disponibilità dell'opera, nonché un sistema di penali che riduca proporzionalmente o annulli il corrispettivo dovuto all'operatore economico nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, di ridotta o mancata prestazione dei servizi, oppure in caso di mancato raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi della prestazione assunta dal concessionario. Le variazioni del corrispettivo devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme dell'investimento, dei costi e dei ricavi.

5. L'assetto di interessi dedotto nel contratto di concessione deve garantire la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. L'equilibrio economico-finanziario sussiste quando i ricavi attesi del progetto sono in grado di coprire i costi operativi e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio.

(...)

Come emerge dalle disposizioni che disciplinano la traslazione del rischio operativo in capo al partner privato, la previsione della realizzazione di uno specifico investimento rappresenta un'opzione che può essere ricompresa nel rapporto di partenariato ma che non ne costituisce un requisito essenziale (a differenza della traslazione del rischio operativo). Tuttavia, come riscontrabile nella prassi, le operazioni più diffuse tra gli enti locali hanno visto il ricorso al project financing o alla locazione finanziaria; tali fattispecie di operazioni, disciplinate attualmente dagli art. 193 e 196 del D. Lgs. 36/2023, si basano effettivamente sulla realizzazione, a carico del privato, di una specifica opera di interesse pubblico; il valore di tale opera, rinvenibile nell'accordo contrattuale nonché nel Piano Economico Finanziario e nella documentazione progettuale, rappresenta l'importo da indicare nell'ambito dell'allegato al rendiconto.

Dal punto di vista procedurale, al fine di individuare l'importo da indicare nel campo "Investimento a carico del privato", occorrerà preliminarmente verificare la tipologia di partenariato posta in essere dall'ente; se riconducibile alle fattispecie della locazione finanziaria, della finanza di progetto, del contratto di disponibilità o più in generale, della concessione di lavori e servizi, occorrerà individuare, nella documentazione amministrativa regolante il rapporto, il quadro economico dell'opera ricompresa nell'operazione ed indicarne il valore nell'allegato al rendiconto. In caso di partenariati riguardanti esclusivamente la gestione di servizi senza la previsione di specifici investimenti di interesse pubblico, l'operazione dovrà essere censita nel nuovo allegato al rendiconto, precisando, nel campo dedicato, che non sono previsti investimenti in opere di interesse pubblico a carico del privato.